



Provincia Regionale di Caltanissetta

8° Settore – Area Servizi Tecnici

Adeguamento funzionale e messa a norma della Palestra (Palestrone) dell'Istituto scolastico "E. Morselli" sito in Gela C.da Piano Notaro


Importo complessivo di progetto di	€. 100.000,00
Importo lavori a base d'asta	€. 59.202,54
Importo Mano d'opera	€ 12.762,28
Importo Sicurezza	€ 5.035,18
In Uno	€ 77.000,00
Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 23.000,00
Importo complessivo	€ 100.000,00

Provincia Regionale di Caltanissetta
Ufficio Tecnico

Progetto di Adeguamento funzionale e messa a norma della Palestra (Palestrone) dell'Istituto Scolastico "E. Morselli" sito in Gela C.da Piano Notaro.

Approvato dal Responsabile unico del Procedimento con provvedimento n. 19 del 20.02.2014.

IL RUP
ING. GIUSEPPE TOMASELLA



Elaborati:

- 1) Relazione tecnica illustrativa;
- 2) Relazione Tecnica di calcolo impianto elettrico;
- 3) Schema elettrici unifilari e tabella di calcolo;
- 4) Calcoli illuminotecnica normali e d'emergenza;
- 5) Calcolo delle probabilità di fulminazione;
- 6) Elaborati grafici:
a – stralcio aerofotogrammetrico;
b – planimetria con impianti di illuminazione e F.M.;
- 7) Elenco prezzi;
- 8) Analisi dei Prezzi;
- 9) Stima dei costi della sicurezza e quadro incidenza della manod'opera;
- 10) Computo Metrico Estimativo, quadro economico dei lavori, calcolo costo della manodopera;
- 11) Cronoprogramma;
- 12) Schema di contratto e C.S.A.;
- 13) Allegato al C.S.A.

Caltanissetta 19.02.2014

Ufficio Progettazione

F.to Geom. Paolo Antonio Barresi

F.to Geom. Michele Celeste

F.to Geom. Stefano Lo Iacono

F.to Arch. Giuseppe Lunetta

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to Ing. Giuseppe Tomasella



Provincia Regionale di Caltanissetta

Settore 8° - Edilizia – Patrimonio Immobiliare – Protezione Civile

OPERE EDILI - IMPIANTI

Progetto: adeguamento funzionale e messa in sicurezza a norma della Palestra (Palestrone) dell'Istituto scolastico "E. Morselli" in Gela C.da Piano Notaro.

IMPORTO DEI LAVORI:		
A base d'asta soggetto a ribasso	Euro	59.202,54
Oneri per la sicurezza	Euro	5.035,18
Costo mano d'opera	Euro	12.762,28
Importo complessivo a base d'asta	Euro	77.000,00
A disposizione comprese polizze assicurative	Euro	23.000,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI	Euro	100.000,00

Schema di Contratto, Capitolato Speciale d'Appalto

Caltanissetta, li

IL PROGETTISTA
F.to Arch. Giuseppe Lunetta

I COLLABORATORI
F.to Geom. Paolo Antonio Barresi

F.to Geom. Michele Celeste

F.to Geom. Stefano Lo Iacono

IL RESP. UNICO DEL PROCEDIMENTO
F.to Ing. Giuseppe Tomasella

INDICE

PARTE I

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLO I

OGGETTO – AMMONTARE DEL CONTRATTO – DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI – TERMINI DI ESECUZIONE – PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI -SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI – PENALI – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE – SICUREZZA

Art. 1 Oggetto dell'appalto	pag. 6
Art. 2 Osservazioni delle leggi, del regolamento e del capitolato generale	pag. 6
Art. 3 Ammontare del contratto	pag. 7
Art. 4 Regime IVA.....	pag. 7
Art. 5 Descrizione dei lavori- forma e principali dimensioni delle opere - lavori esclusi dall'appalto pag.	7
Art. 6 Modo di contabilizzazione dei lavori	pag. 8
Art. 7 Nomina dell'esecutore - Condizioni d'appalto - Adempimenti antimafia.....	pag. 8
Art. 8 Variazioni alle opere progettate - eccezioni dell'appaltatore - Riserve.....	pag. 9
Art. 9 Documenti che fanno parte del contratto.....	pag. 10
Art. 10 Categoria prevalente e lavorazioni subappaltabili o scorporabili	pag. 10
Art. 11 Tempo utile per l'ultimazione dei lavori - Penale per il ritardo	pag. 10
Art. 12 Ordine da tenersi nell'andamento dei lavori - proprietà degli oggetti trovati - Proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione	pag. 11
Art. 13 Programma di esecuzione dei lavori	pag. 11
Art. 14 Sospensione e riprese dei lavori	pag. 13
Art. 15 Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore - Sicurezza	pag. 14
Art. 16 Cauzioni - Garanzie e coperture assicurative - Spese di contratto ed accessorie – Termine di stipula del contratto	pag. 17
Art. 17 Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore - Direttore tecnico e direttore di cantiere dell'appaltatore	pag. 20
Art. 18 Divieto di cessione del contratto - fusioni e conferimenti - Cessioni di crediti - Morte o fallimento dei contraenti.....	pag. 20
Art. 19 Trattamento e tutela dei lavoratori - Disciplina nei cantieri e direzione tecnica - custodia dei cantieri	pag. 21
Art. 20 Atti espropriativi	pag. 22
Art. 21 Subappalto e cottimo - Noli a caldo e contratti di fornitura	pag. 23
Art. 22 Danni alle opere - Danni di forza maggiore	pag. 24
Art. 23 Piani di sicurezza	pag. 24
Art. 24 Estensione di responsabilità - violazione degli obblighi	pag. 25

CAPITOLO II
**CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI - CONTROLLI –
 SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO**

Art. 25 Prezzi di elenco - Nuovi prezzi - Revisione	pag. 26
Art. 26 Valutazione dei lavori.....	pag. 26
Art. 27 Liquidazione dei corrispettivi.....	pag. 27
Art. 28 Controlli.....	pag. 29
Art. 29 Specifiche modalità e termini di collaudo	pag. 30
Art. 30 Modalità di soluzione delle controversia.....	pag. 32

PARTE II
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

CAPITOLO I
OGETTO – AMMONTARE DELL'APPALTO – DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Art. 31 Oggetto dell'appalto	pag. 36
Art. 32 Ammontare dell'appalto	pag. 36
Art. 33 Designazione sommaria delle opere - Opere escluse dall'appalto - forma e principali dimensioni delle opere.....	pag. 38
Art. 34 Variazione alle opere progettate - Caso di risoluzione del contratto – Generalità	pag. 39
Art. 35 Caratteristiche generali - Scorpori	pag. 40

PARTE I

SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLO I

**OGETTO – AMMONTARE DEL CONTRATTO – DESIGNAZIONE SOMMARIA DEI LAVORI – TERMINI
DI ESECUZIONE – PROGRAMMI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – SOSPENSIONI O RIPRESE DEI
LAVORI – PENALI – ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - SICUREZZA**

Art. 1**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'Amministrazione appaltante affida in appalto all'Appaltatore, che dichiara di controllare con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, i lavori descritti in epigrafe secondo gli elaborati del progetto esecutivo con esclusione del computo metrico estimativo, delle analisi dei prezzi e di ogni altro elaborato contenente riferimenti alle quantità di lavoro da eseguire che, pertanto, sono da considerarsi estranei al contratto.

Art. 2**OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL CAPITOLATO GENERALE**

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto allo stesso allegato, l'appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti statuizioni:

D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale n. 12 del 12 luglio 20011 e con le vigenti leggi e decreti legislativi nazionali di modifica, sostituzione ed integrazione;

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 e successive modifiche ed integrazioni;

Legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. F, limitatamente agli articoli non abrogati dal Regolamento n. 554 e dal D.Lgs n.163 del 12.04.2006;

Capitolato Generale di Appalto, adottato con D.M. LL. PP. 19 aprile 2000, n. 145;

Codice civile, in particolare il Libro IV, Titolo III, Capo VII "Dell'appalto", articoli 1655-1677;

D.M. 3 agosto 2000, n. 294 (come modificato con D.M. 24 ottobre 2001, n. 420);

Art. 10 commi 1, 2, 4, 5, 6 e tariffa allegata del D.M. 2 dicembre 2000, n. 398;

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 riguardante i limiti massima di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

Legge n. 447 del 26 ottobre 1995 sull'inquinamento acustico e successive modifiche ed integrazioni, se ed in quanto applicabili;

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e n.106 del 3 agosto 2009 testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro;

Decreto del ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008 n.37;

Legge n.136 del 13.08.2010, Legge n.217 del 17.12.2010 e successive modifiche ed integrazioni, e alle indicazioni di cui alle determinazioni n.8 del 18.11.2010 e n.10 del 22.12.2010 dell'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici.

L'appalto è, altresì, soggetto alla completa osservanza:

- di tutte le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri;
- di tutte le norme vigenti in Italia e nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto dell'appalto derivanti da leggi, decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, di circolazione stradale, di sicurezza ed igiene del lavoro vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- delle disposizioni di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni o impartite dalle UU.SS.LL.;
- delle norme emanate dal C.N.R., delle norme U.N.I., delle norme C.E.I., delle tabelle C.E.I.- U.N.E.L., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato, allo stesso allegato, da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti norme, ecc. sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

Art. 3**AMMONTARE DEL CONTRATTO**

L'importo netto presunto complessivo del contratto ammonta a €.....
 (Euro/.....). Tale importo scaturisce dalla somma dell'importo di € (Euro/.....) relativo alla parte depurata del ribasso di gara del% e degli importi relativi al costo della sicurezza di € **5.035,18 (Euro cinquemilatrentacinque/18)** e il del costo della mano d'opera di € **12.762,28 (dodicimilasettecentosessantadue/28)** che non sono soggetti ad alcun ribasso.
 L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale.

Art. 4**REGIME I.V.A.**

Il presente contratto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad I.V.A. per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 38 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 634.

Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote I.V.A. agevolate l'Amministrazione appaltante comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione delle fatture.

Art. 5

**DESCRIZIONE DEI LAVORI - FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE
 LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO**

5.0 DESCRIZIONE DEI LAVORI

I lavori che formano oggetto dell'appalto possono riassumersi come di seguito indicato, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei lavori: **Opere provvisorie di sicurezza; Bonifica dell'esistente impianto elettrico; Realizzazione di nuovo impianto elettrico; Realizzazione di nuovo impianto idrico interno; Lavori vari di finiture.**

5.1 FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovranno sorgere e con le principali dimensioni: **recinzione dell'area di cantiere in prossimità degli ingressi agli ambienti oggetto di intervento; approntamento di ponteggio fisso e mobile; dismissione dell'esistente impianto elettrico (quadri, linee, frutti, canalizzazioni esterne, apparecchi di illuminazione interni ed esterni); realizzazione di nuovi quadri elettrici, di nuovo impianto elettrico sia locali spogliatoio che campo di giuoco; collocazione di nuovi corpi illuminanti sia interi che esterni; realizzazione di nuovo impianto idrico di distribuzione, interno locali spogliatoi e servizi igienici; tinteggiatura delle pareti dei locali spogliatoi e servizi igienici, e pareti campo di giuoco; lavori vari di finitura.**

5.2 LAVORI ESCLUSI DALL'APPALTO

Restano escluse dall'appalto le seguenti opere o forniture, che l'Amministrazione si riserva di affidare ad altre Ditte, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezione o pretesa alcuna o richiedere particolari compensi:

.....

Art. 6**MODO DI CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI**

La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del capitolato speciale d'appalto allegato a questo contratto.

Relativamente alle opere contabilizzate a corpo, l'importo alle stesse relativo rimane fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sul valore alle stesse attribuito.

Art. 7**NOMINA DELL'ESECUTORE E CONDIZIONI DI APPALTO - ADEMPIMENTI ANTIMAFIA****7.0 NOMINA DELL'ESECUTORE E CONDIZIONI DI APPALTO**

Si dà atto che l'impresa aggiudicataria ha concorso all'appalto, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a) della Legge n. 109/1994, come impresa individuale e che, pertanto, eseguirà in proprio i lavori.

(oppure)

Si dà atto che il consorzio aggiudicatario ha assegnato l'esecuzione dei lavori all'impresa _____ con sede a _____

_____ in Via _____, ad esso associata e qualificata per le categorie di opere _____ e per il livello di importo _____ così come comunicato dallo stesso consorzio con nota del _____, che si allega al presente contratto. Si dà atto che tale assegnazione non costituisce subappalto.

Per il fatto di accettare l'esecuzione dei lavori sopra descritti l'Appaltatore ammette e riconosce pienamente:

- a) Di avere preso conoscenza delle opere da eseguire, delle condizioni tutte del Capitolato Speciale d'Appalto e delle condizioni locali;
- b) Di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accertato le condizioni di viabilità e di accesso, delle cave e della provenienza dei materiali da costruzione e le condizioni del suolo su cui dovrà eseguire l'opera;
- c) Di avere attentamente vagliato tutte le circostanze generali di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso ed ogni e qualsiasi possibilità contingente che possa influire sull'esecuzione dell'opera;
- d) Di aver esaminato il progetto dettagliatamente anche per quanto concerne i particolari costruttivi e decorativi;

Di avere giudicato - nell'effettuare l'offerta - i prezzi, equi e remunerativi anche in considerazione degli elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della mano d'opera, dei noli e dei trasporti.

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore contemplate dal Codice civile e non escluse da altre norme del presente Capitolato o che si riferiscano a condizioni soggette a revisioni per esplicita dichiarazione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

7.1 ADEMPIMENTI ANTIMAFIA

Si dà atto che non sussiste, nei confronti dell'affidatario dell'appalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge e successive modifiche ed integrazioni, come risulta dalla documentazione antimafia prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, acquisita agli atti e consistente in _____

_____, rilasciato da _____, in data _____ che si allega al presente contratto.

Art. 8

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE. RISERVE

8.0 VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE

Ai sensi dell'**articolo 161 del Regolamento n. 207/2010**, nessuna modificazione ai lavori appaltati può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore e la violazione del divieto, salva diversa valutazione del responsabile unico del procedimento, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità, fermo restando che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

L'Amministrazione appaltante si riserva la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà opportune o che si renderanno necessarie ai sensi **dell'articolo 132, comma 1 del D.Lgs n.163 del 12.04.2006 coordinato con le norme recate dalla Legge Regionale Siciliana n. 12 del 12.07.2011.** e successive modifiche ed integrazioni ma tali varianti potranno essere ordinate sino alla concorrenza di un quinto dell'importo dell'appalto e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario salvo la eventuale determinazione di nuovi prezzi ai sensi degli articoli **161, comma 6, e 163 del Regolamento n. 207/2010** e non ha diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo di eventuali atti di sottomissione per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'Appaltatore ai sensi dell'**articolo 240 del D. Lgs n.163 del 12.04.2006 della Legge n. 109/1994.** Nel calcolo del quinto come sopra indicato non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantità previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'**articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs n.163 del 12.04.2006,** l'Appaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. Ferma l'impossibilità di introdurre modifiche essenziali alla natura dei lavori oggetto dell'appalto, qualora le variazioni comportino, nelle quantità dei vari gruppi di lavorazioni comprese nell'intervento ritenute omogenee secondo le indicazioni del Capitolato Speciale d'Appalto, modifiche tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'Appaltatore è riconosciuto un equo compenso, comunque non superiore al quinto dell'importo dell'appalto. Ai fini del presente comma si considera notevolmente pregiudizievole la variazione della quantità del singolo gruppo che supera il quinto della corrispondente quantità originaria e solo per la parte che supera tale limite. Non sono considerati varianti gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato, per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

8.1 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE. RISERVE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione appaltante ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

L'Appaltatore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute; qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni fissato **dall'articolo 190 del Regolamento n. 207/2010**. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Art. 9

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno altresì parte integrante del contratto di appalto, oltre al Capitolato Generale ed al presente Capitolato Speciale, anche i seguenti documenti:

- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- Le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari emanate e vigenti, per i rispettivi ambiti territoriali, nella Regione, Provincia e Comune in cui si eseguono le opere oggetto dell'appalto;
- Le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici;
- Le norme emanate dal C.N.R., le norme UNI, le norme C.E.I., le tabelle CEI - UNEL ed i testi citati nel presente Capitolato;
- L'elenco dei Prezzi Unitari;

I seguenti elaborati grafici del progetto esecutivo:

- **Relazione di calcolo impianto elettrico;**
- **Schemi elettrici unifilari e tabella di calcolo;**
- **Calcoli illuminotecnici normali e d'emergenza**
- **Calcolo delle probabilità di fulminazione;**
- **Planimetria con impianti di illuminazione e f. m.**

Eventuali altri disegni e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli all'Appaltatore in quell'ordine che crederà più **opportuno**, in qualsiasi tempo, durante il corso dei lavori.

Art. 10

CATEGORIA PREVALENTE E LAVORAZIONI SUBAPPALTABILI O SCORPORABILI

L'importo complessivo dei lavori a base d'asta oggetto dell'appalto è di € **77.000,00 (Euro settantasettemila/00)**. Per l'ammissione alla gara di appalto relativa ai lavori di cui al precedente articolo 1 si rinvia allo specifico disciplinare della procedura di affidamento.

Art. 11

TEMPO UTILE PER LA ULTIMAZIONE DEI LAVORI - PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto, ivi comprese eventuali opere di finitura ad integrazione di appalti scorporati, resta fissato in **giorni 120 (centoventi)** naturali successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna.....

In caso di ritardata ultimazione, la penale di cui all'art. 22 del Capitolato Generale rimane stabilita nella misura dello 0,1% dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo. Qualora la disciplina contrattuale preveda l'esecuzione della prestazione articolata in più parti (fasi), le penali, se dovute, si applicheranno ai rispettivi importi. Resta comunque convenuto che tali penali, complessivamente, non potranno superare, in applicazione, il 10% dell'importo contrattuale.

Tanto la penale, quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza, insindacabilmente valutate quest'ultime dalla Direzione Lavori, verranno senz'altro iscritte a debito dell'Appaltatore negli atti contabili. La penale, in ogni caso è comminata dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori ed acquisita, nel caso di ritardata ultimazione, nella relazione dell'Organo di collaudo.

Non saranno concesse proroghe al termine di ultimazione, salvo che nei casi espressamente contemplati dal presente Capitolato e per imprevedibili casi di effettiva forza maggiore, ivi compresi gli scioperi di carattere provinciale, regionale o nazionale. Il certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a 60 giorni, per il completamento di lavori di piccola entità, di tipo marginale e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere. Il mancato rispetto di questo termine comporterà l'inefficacia del certificato di ultimazione e la redazione, al tempo, di un nuovo certificato.

Nel caso di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 119 del Regolamento, il periodo di ritardo, a norma dell'art. 21 del Capitolato Generale, sarà determinato sommando il ritardo accumulato dall'Appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 45, comma 10, dello stesso Regolamento ed il termine assegnato dalla Direzione Lavori per compiere i lavori.

Art. 12

ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI - PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

12.0 ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché ciò, a giudizio della Direzione dei lavori, non sia pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L'Amministrazione appaltante si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

12.1 PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

L'Amministrazione, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinverranno nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi. Dell'eventuale ritrovamento dovrà essere dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato. Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale.

12.3 PROPRIETÀ DEI MATERIALI DI ESCAVAZIONE E DI DEMOLIZIONE

I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione appaltante oppure sono ceduti all'Appaltatore.

Nel caso in cui tali materiali restino in proprietà all'Amministrazione appaltante, l'Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in apposito cortile interno intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni.

Nel caso in cui tali materiali siano ceduti all'Appaltatore si applica il disposto dell'articolo 36, comma 3 del Capitolato Generale d'Appalto n. 145/2000.

Art.13

PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI

13.0 CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata non oltre 45 giorni dalla data di registrazione alla Corte dei Conti del decreto di approvazione del contratto o comunque dalla data di tale decreto ove la registrazione non sia richiesta per legge. Ove non sia richiesta neanche l'approvazione del contratto e lo stesso risulti pertanto immediatamente esecutivo, il termine di 45 giorni decorrerà dalla data di stipula del contratto. Per i cottimi fiduciari il termine decorrerà dalla data di accettazione dell'offerta. In caso di urgenza la consegna verrà effettuata dopo il deliberamento.

La consegna avverrà con le modalità prescritte dagli artt. 153, 154 e 155 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006. Si richiama peraltro il contenuto dell'art. 9 del Capitolato Generale d'Appalto.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, la Direzione Lavori fisserà una nuova data, trascorsa la quale, inutilmente, l'Amministrazione avrà facoltà di risolvere il contratto o di incamerarne la cauzione. Qualora invece la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa dell'Amministrazione, l'Appaltatore potrà chiedere le facoltà previste dai commi 8 e 9 dell'art.153 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006.

Nel caso in cui i lavori in appalto siano molto estesi, ovvero manchi l'intera disponibilità dell'area sulla quale dovrà svilupparsi il cantiere o comunque per qualsiasi altra causa ed impedimento, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la consegna anche in più tempi successivi, con verbali parziali, senza che per questo l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

La data legale della consegna, per tutti gli effetti di legge e di regolamento, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. In linea generale, e salvo casi e situazioni particolari che saranno valutati dal Responsabile del procedimento, all'atto della consegna definitiva il nuovo tempo contrattuale o termine di ultimazione sarà nuovamente computato e determinato, in seno al verbale, detraendo da quello assegnato inizialmente una percentuale corrispondente all'avanzamento dei lavori realizzati. Tale termine sarà esplicitamente indicato.

In caso di consegna parziale, l'Appaltatore sarà tenuto a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applicherà la disciplina prevista dall'art. 154 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006.

Unitamente agli occorrenti disegni di progetto, in sede di consegna sarà fornito all'Appaltatore l'elenco dei capisaldi di livellazione a cui si dovrà riferire nella esecuzione dei lavori.

La verifica di tali capisaldi dovrà essere effettuata con tempestività, in modo che non oltre sette giorni dalla consegna possano essere segnalate alla Direzione Lavori eventuali difformità riscontrate.

L'Appaltatore sarà responsabile della conservazione di capisaldi, che non potrà rimuovere senza preventiva autorizzazione.

L'Appaltatore darà inizio ai lavori immediatamente e ad ogni modo non oltre 15 giorni dal verbale di consegna.

In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € **38,50** (Euro **trentotto/50**) pari al 0,5 per mille dei lavori soggetti a ribasso d'asta.

Ove il ritardo dovesse eccedere i 40 giorni dalla data di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

13.1 ORDINI DI SERVIZIO

L'ordine di servizio è l'atto mediante il quale il direttore dei lavori impartisce all'Appaltatore tutte le disposizioni e istruzioni; deve essere redatto in duplice copia sottoscritte dal direttore dei lavori e comunicato all'Appaltatore che ne restituisce una copia firmata per avvenuta conoscenza.

13.2 IMPIANTO DEL CANTIERE

L'Appaltatore dovrà provvedere all'impianto del cantiere non oltre il termine di giorni quindici dalla data di consegna così come previsto quale periodo di incantieramento nel cronoprogramma.

13.3 PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Appaltatore sarà tenuto a sviluppare i lavori secondo il cronoprogramma allegato al progetto. Ove tale programma non fosse stato predisposto dall'Amministrazione o fosse stato limitato unicamente allo sviluppo del rapporto importi/tempi contrattuali (Ic/Tc, a norma dell'art. 40, comma 1, del Regolamento Appalti), lo stesso Appaltatore sarà obbligato a redigerlo ed a presentarlo, come programma di massima, entro il termine di giorni 10 (dieci) dalla data di consegna e comunque prima dell'inizio dei lavori.

Il programma esecutivo da apprestarsi da parte dell'Appaltatore è del tutto indipendente dal cronoprogramma di cui al citato art.40 del Regolamento. In tale programma saranno in particolare riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

La Direzione potrà formulare le proprie osservazioni ricevute le quali l'Appaltatore, nell'ulteriore termine di 10 giorni, dovrà consegnare il programma definitivo dettagliato con allegato quadro grafico riportante l'inizio, lo sviluppo e l'ultimazione delle varie categorie di opere o gruppo di opere (fasi). Tale obbligo permane qualora il programma predisposto dall'Amministrazione fosse unicamente di massima. L'accettazione del programma da parte della Direzione non riduce la facoltà che la stessa si riserva a norma del successivo punto.

13.4 PREMIO DI ACCELERAZIONE

Qualora l'Amministrazione ritenesse che l'anticipata ultimazione dei lavori sia d'interesse apprezzabile e di ciò sia stato tenuto debito conto nel progetto esecutivo, verrà riconosciuto all'Appaltatore, ai sensi

dell'art. 23 del Capitolato Generale d'Appalto, un premio di accelerazione di € (Euro) per ogni giorno di anticipo sul termine di ultimazione di cui al precedente art.11.

Il premio sarà accreditato all'Appaltatore in sede di Conto Finale verrà liquidato allo stesso in uno con la rata di saldo.

Nel caso di novazione del termine di ultimazione (Tc) per incremento del tempo contrattuale, il riferimento per il calcolo dell'anticipo sarà spostato al nuovo termine.

Nel caso di riduzione dell'importo dei lavori (Ic) senza la contestuale modifica del termine di ultimazione, il riferimento, salvo diversa disposizione, sarà fatto al termine corrispondente, sul diagramma dei lavori (Ic/Tc), al diminuito importo delle opere.

Art. 14

SOSPENSIONI E RIPRESE DEI LAVORI

14.0 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI

Qualora cause di forza maggiore, avverse condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la Direzione dei lavori può ordinarne la sospensione, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione stessa; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Codice dei contratti pubblici D. Lgs n. 163 del 12.04.2006, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.

La sospensione di cui sopra permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.

Il responsabile del procedimento può, per ragioni di pubblico interesse o di necessità, ordinare la sospensione dei lavori nei limiti e con gli effetti previsti agli articoli 24 e 25 del Capitolato Generale d'Appalto di cui al Decreto del Ministero per i Lavori Pubblici n. 145/2000.

Per le sospensioni non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la durata della sospensione stessa non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori.

Ove, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'Appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Per le sospensioni parziali non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo ma la sospensione parziale determina il differimento dei termini contrattuali pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma dei lavori redatto dall'Appaltatore.

14.1 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori o il responsabile dei Lavori, potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente l'Amministrazione appaltante non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell'Appaltatore delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

14.2 PROROGHE

L'Appaltatore che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la proroga.

La richiesta di proroga deve essere formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale tenendo conto del tempo previsto dal comma 3. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'Appaltatore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto dell'Amministrazione appaltante.

La risposta in merito all'istanza di proroga è resa dal responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 15

ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE – SICUREZZA

15.0 GENERALITA'

Oltre gli oneri di cui agli artt. 5, 6, 7, 8 e 14 del Capitolato Generale, ed agli altri specificati nel presente Capitolato Speciale, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- **15.1 La formazione del cantiere** e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti.
- **15.2 L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.
- **15.3 L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.
- **15.4 La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni, la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza.
- **15.5 L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico. I segnali saranno conformi alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di esecuzione.
- **15.6 La vigilanza e guardiana del cantiere**, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, si richiama in proposito l'**art. 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646** circa la qualifica delle persone addette al servizio di vigilanza, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso, siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, dell'Amministrazione, o di altre ditte, nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione e delle piantagioni. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere all'Amministrazione appaltante e per le opere consegnate.
- **15.7 La prevenzione delle malattie e degli infortuni** con l'adozione di ogni necessario provvedimento e predisposizione inerente all'igiene e sicurezza del lavoro, essendo l'Appaltatore obbligato ad attenersi a tutte le disposizioni e norme di Leggi e dei Regolamenti vigenti in materia all'epoca di esecuzione dei lavori.
- **15.8 La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio.
- **15.9 La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione. Saranno inoltre idoneamente allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico all'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- **15.10 La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza;
- **15.11 La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, e la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato.
- **15.12 Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- **15.13 La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti, ivi compreso personal computer di recentissima concezione con i necessari programmi informatici da porre a disposizione dell'ufficio di contabilità dalla consegna dei lavori fino al collaudo degli stessi, e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

- 15.14 **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione.
- 15.15 **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentesi alle opere in genere.
- 15.16 **Lo smacchiamento generale** della zona interessata dai lavori, ivi incluso il taglio di alberi, siepi e l'estirpazione delle ceppaie.
- 15.17 **Le pratiche presso Amministrazioni ed Enti** per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni per opere di presidio, occupazioni temporanee di suoli pubblici o privati, apertura di cave di prestito, uso di discariche, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni, ecc. Gli oneri connessi sono quelli riferiti unicamente alla costruzione e collaudo delle opere appaltate, restando esclusi quelli relativi alla successiva gestione ed utilizzo delle stesse. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.
- 15.18 **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisoriale o provvisorie deviazioni. Ove l'appalto contemplasse la costruzione di nuove strade, l'Appaltatore sarà anche obbligato a mantenere e conservare tutte le servitù attive e passive esistenti sulle strade oggetto dell'appalto, rimanendo responsabile di ogni conseguenza che l'Amministrazione, sotto tale riguardo, dovesse sopportare.
- 15.19 **Il risarcimento dei danni** che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori arrecati a proprietà pubbliche e private od a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- 15.20 **La fornitura di cartelli indicatori** e la relativa installazione, nel sito o nei siti indicati dalla Direzione entro 5 giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno impresse a colori indelebili le seguenti diciture.

REGIONE SICILIANA

PROVINCIA REGIONALE DI CALTANISSETTA AREA SERVIZI TECNICI – X SETTORE EDILIZIA

LAVORI adeguamento funzionale e messa in sicurezza a norma della Palestra (Palestrone) dell'Istituto scolastico "E. Morselli" in Gela C.da Piano Notaro.

Progetto esecutivo del

Legge di finanziamento

Impresa:

Importo complessivo dei lavori € 100.000,00

Responsabile del procedimento Arch. Giuseppe Lunetta

Data consegna dei lavori

Data prevista di ultimazione dei lavori

Progettista Arch. Giuseppe Lunetta

Collaboratori alla progettazione Geom. Paolo A. Barresi; Geom. Michele Celeste; Geom. Stefano Lo Iacono.

Assistente tecnico

Direttore di cantiere

Direttore dei lavori

Coordinatore esecuzione piano di sicurezza

Spazio per aggiornamento dei dati o per comunicazioni al pubblico

Ulteriori informazioni sull'opera possono essere assunte presso l'Ufficio Tecnico della Provincia Regionale di Caltanissetta – Piazza Marconi 2 – Caltanissetta – tel. 0934534111 e/o presso l'Ufficio Tecnico distaccato di 93012 - Gela, Piazza Roma n.1 tel. 0934534856 fax 0933823312

In particolare, nello spazio per aggiornamento dati, dovranno essere indicate le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, le relative motivazioni, le previsioni di ripresa ed i nuovi tempi. Per le opere con rilevante sviluppo dimensionale sarà installato, conformemente alle disposizioni della D.L., un numero di cartelli adeguato alla estensione del cantiere. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori. Per la mancanza od il cattivo stato del prescritto numero di cartelli indicatori, sarà applicata all'Appaltatore una penale di € 150,00. Sarà inoltre applicata una penale giornaliera di € 15,00 dal giorno della constatata inadempienza fino a quello dell'apposizione o

riparazione del cartello mancante o deteriorato. L'importo delle penali sarà addebitato sul certificato di pagamento in acconto, successivo all'inadempienza.

- **15.21 La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori, per periodi quindicinali, a decorrere dal sabato immediatamente successivo alla consegna degli stessi, come di seguito:
Numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per ciascun giorno della quindicina, con le relative ore lavorative;
Genere di lavoro eseguito nella quindicina, giorni in cui non si è lavorato e cause relative.
Dette notizie dovranno pervenire alla Direzione non oltre il mercoledì immediatamente successivo al termine della quindicina, stabilendosi una penale, per ogni giorno di ritardo, di € 5,00 con un massimo di € 75,00 per quindicina.
- **15.22 L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisoriale per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- **15.23 La riparazione dei danni**, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisoriale.
- **15.24 L'esecuzione di modelli e campionature** di lavori, materiali e forniture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori.
15.25 L'approntamento di un laboratorio di cantiere, fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che l'Amministrazione ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto. In particolare, per i movimenti di terra, tale laboratorio dovrà essere provvisto dalla seguente attrezzatura:
per le analisi granulometriche, a mezzo vagliatura meccanica: una serie di setacci della serie U.N.I., due bilance tecniche aventi rispettivamente portata di kg. 10 (con approssimazione al grammo) e di 200 grammi (con approssimazione al centigrammo), una stufetta da campo per temperatura fino a 120 °C., oltre gli accessori;
per la determinazione dei limiti di liquidità, plasticità e ritiro: gli appositi apparecchi di Casagrande con relativi accessori;
per la determinazione della densità massima, dell'umidità ottima e della percentuale dei vuoti: apparecchio Proctor Standard e modificato, con relativi accessori;
per la determinazione della densità in sito, umidità e percentuale dei vuoti: apparecchi usuali idonei.
- **15.26 La conservazione dei campioni** fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.
- **15.27 Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.
- **15.28 Il ricevimento dei materiali** e forniture escluse dall'appalto nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, garantendo a proprie spese e con piena responsabilità il perfetto espletamento di tali operazioni.
- **15.29 La custodia di opere escluse dall'appalto** eseguite da ditte diverse per conto dell'Amministrazione o della stessa direttamente. La riparazione dei danni che, per ogni causa o per negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.
- **15.30 L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali, per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato.
- **15.31 L'autorizzazione al libero accesso ad altre Imprese o Ditte** ed al relativo personale dipendente, ai cantieri di lavoro, nonché l'uso parziale o totale di ponteggi, impalcature, opere provvisoriale ed apparecchi di sollevamento, senza diritto a compenso, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.
- **15.32 La fornitura di fotografie delle opere** nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori e comunque non inferiori a due per ogni stato di avanzamento, nel formato 18 x 24.
- **15.33 L'assunzione di un Direttore del cantiere**, ove l'Appaltatore non ne abbia il titolo, nella persona di un tecnico professionalmente abilitato, regolarmente iscritto all'Albo di categoria, e di competenza professionale estesa ai lavori da dirigere. Il nominativo ed il domicilio di tale tecnico dovranno essere comunicati alla Direzione, per iscritto, prima dell'inizio dei lavori (v. l'art. 24 del presente Capitolato).
- **15.34 La calcolo di tutti gli impianti** compresi nell'appalto e la relativa progettazione esecutiva, compresa ogni incombenza e spesa per denunce, approvazioni, licenze, collaudi, ecc. che al ri-

guardo fossero prescritti. L'appaltatore dovrà peraltro sottostare a tutte le prescrizioni che gli verranno imposte dagli Enti, Uffici, ecc. cui è devoluto per Legge o regolamento il controllo dei calcoli e degli esecutivi riguardanti impianti e strutture in genere, senza con questo potersi ritenere legittimato ad accampare diritti di sorta. In particolare in caso di attraversamento di corsi d'acqua e di linee ferroviarie, calcoli idraulici, strutturali e relativi esecutivi dovranno essere approvati rispettivamente dagli Uffici del Genio Civile e dell'Amministrazione ferroviaria. Si richiama in merito il D.M. n. 2445 del 23/02/1971 "Norme tecniche per gli attraversamenti e per i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto".

- **15.35 La calcolo delle strutture resistenti** e la relativa progettazione esecutiva, con gli oneri di cui sopra, fermo restando che l'approvazione del progetto da parte della Direzione Lavori non solleva l'Appaltatore, il Progettista ed il Direttore del cantiere, per le rispettive competenze, dalla responsabilità relativa alla stabilità di dette opere.
- **15.36 Le indagini geognostiche** e lo studio della portanza dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.
- **15.37 Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe, ecc.) **ed analisi dei materiali**, ancorché non prescritte dal C.S.A., che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche, **Ai sensi del comma 8 dell'Art. 15 del C. G. A. n. 145 del 19/04/2000.**
- **15.38 L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (Legge 30 marzo 1893, n. 184 e Regolamento 14 gennaio 1894, n. 19) nonché di tutte le prescrizioni, leggi e regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso sia consentito.
- **15.39 La consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite**, previo accertamento verbalizzato in contraddittorio, ancor prima di essere sottoposte a collaudo.
- **15.40 La custodia, la conservazione, la manutenzione ordinaria e straordinaria** di tutte le opere fino al collaudo, come specificato al successivo art. 29 punto 3.
- **15.41 Lo sgombero e la pulizia del cantiere** entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residui, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfrabbicidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto, ecc.
- **15.42 Le spese per i collaudi tecnici** prescritti dall'Amministrazione o per legge per le strutture e gli impianti, ivi compresi gli onorari spettanti ai collaudatori designati. Tali oneri vigendo comunque, ove detti onorari non siano stati appositamente previsti ed inseriti, come spese tecniche, tra le norme a disposizione dell'Amministrazione.
- **15.43 Le spese di collaudazione** per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore o i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.
- **15.44 Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.
Gli oneri tutti, sopra specificati, si intendono compensati nei prezzi unitari dei singoli lavori a misura ed a corpo.

ULTERIORI ONERI

(aggiunta di particolari esigenze di progetto)

.....

Art. 16

CAUZIONI, GARANZIE, E COPERTURE ASSICURATIVE

- SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE - TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO -

16.0 CAUZIONE PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA

L'offerta da presentare per l'affidamento dell'appalto sarà corredata da una cauzione o fideiussione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicati nel bando o nell'invito corredata dall'impegno di rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. L'importo della cauzione può essere

ridotto del 50% nel caso in cui sussistano le condizioni previste dall'art.75 comma 7 del D. Lgs n. 163 del 12 aprile 2006.

La cauzione provvisoria dovrà prevedere per la stessa una validità di almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e deve prevedere la sua operatività entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante.

La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e sarà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

L'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva del 10 per cento dell'importo dei lavori con le modalità di cui al precedente punto. In caso di ribasso d'asta superiore al 10 per cento, tale cauzione sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La fidejussione, provvisoria o definitiva che sia, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dall'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per l'entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al 25% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.

L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Amministrazione potrà richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto od in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

16.1 COPERTURE ASSICURATIVE

Si richiamano, sull'argomento, le disposizioni di cui artt. 125 e 126 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 e la Determinazione dell'Autorità di Vigilanza sui LL. PP. N.3 del 24.01.2001

16.1.0 Assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi

L'Appaltatore è obbligato ai sensi dell'art.129 comma 1 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del 12.04.2006 a stipulare una *polizza assicurativa* che tenga indenne l'Amministrazione da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azione di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una *garanzia di responsabilità civile* per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio¹.

16.1.1 Assicurazione indennitaria decennale

¹ La somma assicurata è stabilita nel bando di gara. Il massimale per l'assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi sarà pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di 500.000 Euro ed un massimo di 5.000.000 di Euro. Tra le persone assicurate dovranno specificatamente prevedersi il od i Direttori dei lavori, gli assistenti di cantiere, gli addetti alla contabilità, i collaudatori ed i rappresentanti dell'Amministrazione che per specifico incarico possano o debbano avere ingerenza nel cantiere.

La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna dei lavori e cesserà alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o di regolare esecuzione) e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'Amministrazione almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.

Per i lavori il cui importo superi agli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, l'Appaltatore (od il Concessionario) è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio (o del Certificato di regolare esecuzione) o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori, una *polizza indennitaria decennale*, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi². Il limite di indennizzo della polizza non dovrà essere inferiore al 20 per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

L'Appaltatore sarà altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al precedente punto, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni, e con un indennizzo pari al cinque per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.

La liquidazione della rata di saldo sarà subordinata all'accensione delle superiori polizze.

16.1.2 Garanzie di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti

In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art.37 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del 12.04.2006, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative saranno presentate, su mandato irrevocabile, dell'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui al comma 5 dell'articolo citato, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui al comma 6.

16.1.3 Garanzia globale di esecuzione

In caso di appalti di esecuzione di lavori di ammontare a base d'asta superiore a 75 milioni di euro è obbligatoria la garanzia globale di esecuzione ai sensi dell'art.129 comma 3 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del 12.04.2006.

16.2 SPESE DI CONTRATTO ED ACCESSORIE

Sono a carico dell'Appaltatore:

- le spese di contratto e quelle inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto stesso e degli eventuali atti aggiuntivi;
- le tasse di registro e di bollo principali e complementari;
- le spese per le copie esecutive del contratto stesso e dei relativi atti aggiuntivi;
- le spese tutte per le copie dei progetti, dei capitolati e dei contratti da presentare agli organi competenti per le superiori approvazioni;
- le spese per il bollo per i registri di contabilità e per tutti gli elaborati richiesti dal Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato (verbali, atti di sottomissione, certificati, ecc.);
- le spese per tutti gli eventuali atti di quietanza e qualsiasi altra spesa dipendente in qualsiasi modo dal contratto, senza diritto di rivalsa.

16.3 TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO

L'Appaltatore è tenuto a stipulare il contratto entro sessanta giorni dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione dell'offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario; ove ciò non si verifichi, l'Amministrazione appaltante, ai sensi dell'articolo 75 del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n. 163 del 12.04.2006, procederà ad incamerare la cauzione provvisoria.

Se al termine dei lavori il valore del contratto risulti maggiore di quello originariamente previsto è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte dell'Amministrazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte.

Se al contrario al termine dei lavori il valore del contratto risulti minore di quello originariamente previsto, l'Amministrazione appaltante rilascia apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

² La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore dell'Amministrazione a semplice richiesta, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorranne consensi ed autorizzazione di qualunque specie.

Art. 17**CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE
- DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE DELL'APPALTATORE****17.0 CONDOTTA DEI LAVORI DA PARTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore, qualora non conduca i lavori personalmente, deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato, entro dieci giorni dalla consegna dei lavori, presso l'Amministrazione appaltante, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di Direzione dei lavori.

L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, l'Amministrazione appaltante, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

17.1 DIRETTORE TECNICO E DIRETTORE DI CANTIERE DELL'APPALTATORE

Nel caso in cui l'Appaltatore non sia una persona fisica ma una società commerciale, una cooperativa od un consorzio, è obbligatorio che lo stesso sia dotato di un direttore tecnico che assuma davanti alla legge le responsabilità tecniche dell'impresa per tutti i cantieri; è da precisare che il direttore tecnico deve essere dotato, ai sensi dell'articolo 87, commi 1, 2 e 3 del D.P.R. n.207 del 05.10.2010, per la qualificazione in categorie con classifica di importo superiore alla IV (2.582.000 euro) di laurea in ingegneria, in architettura o altra equipollente, di diploma universitario in ingegneria o in architettura o equipollente mentre per le classifiche inferiori (importi inferiori a 2.582.000 euro) è ammesso anche il possesso del diploma di geometra o di equivalente titolo di studio tecnico ovvero di requisito professionale identificato nell'esperienza acquisita nel settore delle costruzioni quale direttore di cantiere per un periodo non inferiore a cinque anni da comprovare con idonei certificati di esecuzione dei lavori attestante tale condizione.

L'Appaltatore, qualora non eserciti direttamente, provvederà a nominare il Direttore di cantiere, che potrà coincidere con il Direttore tecnico dell'impresa, o con il suo Rappresentante delegato.

Il Direttore di cantiere assicura l'organizzazione e la gestione tecnica e la conduzione del cantiere: egli è responsabile del rispetto del piano di sicurezza e del relativo coordinamento da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.

Art. 18**DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – FUSIONI E CONFERIMENTI
- CESSIONI DI CREDITI - MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI****18.0 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. E' vietata, inoltre, l'associazione anche in partecipazione nonché qualsiasi modificazione alla composizione delle associazioni temporanee o dei consorzi di cui all'art.34, comma 1°, lett. d) ed e) del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs n.163 del 12.04.2006 rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

L'inosservanza dei divieti comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione dei concorrenti riuniti in associazione o consorzio concomitanti o successivi alle procedure di affidamento.

L'esecuzione delle opere e dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto, fatta salva la posa in opera di strutture ed impianti speciali di cui all'art. 107, comma 2 lettere f), g), m), o), e p) del D.P.R. n.207 del 05.10.2010, che possono, dal subappaltatore in possesso dei requisiti, essere realizzate stipulando, con il subcontraente, contratto di posa di componenti e apparecchiature necessarie per la realizzazione delle suddette opere a condizione che per il subcontraente non sussista alcuno dei divieti di cui all'art.67 del D.Lgs. n.159 del 06 settembre 2011.

E' vietata qualunque cessione di credito e qualunque procura che non siano riconosciute dall'Amministrazione.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio e fornitura affidati.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative all'impresa esecutrice dei lavori oggetto dell'appalto, non hanno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione appaltante fino a che il cessionario, il soggetto risultante dell'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto a trasmettere le comunicazioni previste dall'art.1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11/05/1991 n.187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dalla Legge.

Qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla gara per l'appalto dei lavori in oggetto, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.

Inoltre qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatrici si costituiscano successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione dei documenti sopra citati, l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi, laddove non risultino sussistere i requisiti di cui all'art.10 sexies della L. n. 575/1965 e successive modificazioni. Fermo restando le ulteriori normative per la lotta al fenomeno mafioso, decorso il termine sopradetto di sessanta giorni senza che vi sia stata opposizione da parte dell'Amministrazione appaltante, gli atti di cessione, fusione, trasformazione o scissione, producono tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

18.1 CESSIONI DI CREDITI

Le cessioni di crediti vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo d'appalto possono essere effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività d'acquisto di crediti d'impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'amministrazione debitrice.

18.2 MORTE O FALLIMENTO DEI CONTRAENTI

In caso di morte di uno dei contraenti subentrano gli eredi ed il contratto di appalto non si risolve. Si risolve, invece, ai sensi dell'articolo 1671 del Codice civile, quando la considerazione della persona dell'uno o dell'altro è stata motivo determinante del rapporto contrattuale. In caso di fallimento di una delle due parti, valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 19

TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI - DISCIPLINA NEI CANTIERI E DIREZIONE TECNICA - CUSTODIA DEI CANTIERI

19.0 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare ai lavoratori dipendenti, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nel settore, per la zona e nei tempi in cui si svolgono i lavori ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

L'Appaltatore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relative al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, ed a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalla natura e dimensioni dell'impresa di cui è titolare e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, comunicando, prima dell'inizio dei lavori e comunque non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

A garanzia di tali obblighi sarà operata sull'importo netto progressivo dei lavori una ritenuta dello 0,50%, salvo le maggiori responsabilità dell'Appaltatore. Dell'emissione di ogni certificato di pagamento il

Responsabile del procedimento provvede a comunicarlo per iscritto, con avviso di ricevimento, agli enti previdenziali ed assicurativi, compresa la Cassa edili. A valere sulla ritenuta suddetta l'Amministrazione potrà disporre il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli Enti competenti. La ritenuta potrà essere svincolata soltanto in sede di liquidazione del conto finale, dopo l'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli enti suddetti non abbiano comunicato eventuali inadempienze entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della richiesta del Responsabile del procedimento.

Ai fini dell'applicazione degli artt. 9, 11 e 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri è determinata dal complessivo numero dei lavoratori mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle rappresentanze sindacali.

Ai sensi e per gli effetti art. 86 comma 10 del D.lgs n.276/2003 così come modificato dalla legge 112/2011, e del D.Lgs 9 aprile 2008 n.81, l'Amministrazione chiederà alle imprese esecutrici, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa, una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata degli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, all'INAIL ed alle CE, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

19.1 DISCIPLINA NEI CANTIERI E DIREZIONE TECNICA

L'Appaltatore dovrà mantenere la perfetta disciplina nei cantieri impegnandosi ad osservare ed a fare osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, le prescrizioni di sicurezza ed in genere tutte le obbligazioni nascenti dal contratto.

La direzione del cantiere sarà assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione dell'incarico avverrà mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere e sarà esercitata con riferimento alle specifiche attribuzioni delegate. La delega alla direzione avrà carattere formale. La Direzione Lavori avrà il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza, ferma restando la responsabilità di quest'ultimo per i danni e le inadempienze causati da tali mancanze.

19.2 CUSTODIA DEI CANTIERI

L'eventuale custodia del cantiere dovrà essere affidata, così come previsto dall'articolo 22 della Legge 13 settembre 1982, n. 646, a persone provviste della qualifica di guardia particolare giurata e l'Appaltatore dovrà comunicare all'Amministrazione appaltante ed al Direttore dei lavori le generalità del personale addetto alla guardiania, nonché le eventuali variazioni che possano verificarsi nel corso dei lavori.

Art. 20

ATTI ESPROPRIATIVI

Qualora l'Amministrazione intendesse avvalersi dell'Appaltatore per la definizione degli atti espropriativi, allo stesso sarà corrisposto il compenso di € ////// così previsto nelle somme a disposizione dell'Amministrazione, per le seguenti incombenze:

- Provvedere ai necessari rilievi catastali di campagna onde dar luogo alle espropriazioni dei beni interessati dai lavori oggetto dell'appalto, presentando all'uopo all'Amministrazione gli estratti di mappa rilasciati dall'U.T.E., il piano particellare definitivo d'esproprio con relativo elenco delle ditte ed elaborati tecnici di frazionamento accompagnati ancora dalla planimetria della poligonale, dal calcolo degli azimut secondo la normativa vigente del Ministero delle Finanze, firmato da un tecnico abilitato e corredati dal visto di collaudo preventivo dall'U.T.E..

L'Amministrazione di contro è completamente estranea alle occupazioni temporanee, da parte dell'Appaltatore, delle aree necessarie a sviluppare i cantieri, i depositi, gli accessi, le cave, ecc., lo stesso dovendo regolare i rapporti con gli aventi causa a propria discrezione, avvalendosi a suo giudizio del decreto prefettizio, contrattando e pagando le indennità dovute, senza intromissione alcuna da parte della stessa.

Art. 21

SUBAPPALTO E COTTIMO - NOLI A CALDO E CONTRATTI DI FORNITURA

L'Appaltatore, in possesso della qualificazione nella categoria di opere generali o di opere specializzate, indicate nel bando di gara come categoria prevalente, potrà eseguire direttamente tutte le lavorazioni di cui si compone l'opera od il lavoro anche se non in possesso delle relative qualificazioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 74 del Regolamento di attuazione D.P.R. 554/99. In ogni caso potrà subappaltare dette lavorazioni ad imprese in possesso delle relative qualificazioni.

Qualora però nell'oggetto dell'appalto dovessero rientrare, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti ed opere speciali, e qualora ciascuna di tali opere dovesse superare altresì il valore del 15 per cento dell'importo totale dei lavori, esse non potranno essere affidate in subappalto e saranno eseguite esclusivamente dallo stesso Appaltatore.

Salvo diverse condizioni disposte dalla legge, non è consentito l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera opera appaltata e comunque per la totalità dei lavori della categoria prevalente, sotto pena di immediata rescissione del contratto, di perdita della cauzione e del pagamento degli eventuali danni. In particolare, per quanto riguarda la categoria prevalente, la quota parte subappaltabile, a norma di quanto previsto dall'art. 118 comma 2 del Codice degli Appalti e dell'art. 170 del Regolamento degli Appalti D.P.R. 207/10, non potrà essere superiore al 30 per cento.

L'Appaltatore è tenuto quindi ad eseguire in proprio le opere od i lavori compresi nel contratto. Tutte le lavorazioni comunque, a qualsiasi categoria appartengano sono subappaltabili o affidabili in cottimo salvo vigenti disposizioni che prevedano, per particolari ipotesi, il divieto di affidamento in subappalto.

In ogni caso tale affidamento è sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2. che l'Appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice degli appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del Codice degli appalti);
4. che l'affidatario del subappalto o del cottimo, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della C. E., sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5. che non sussista, nei confronti dell'Impresa affidataria del subappalto o cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore dovrà praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.

L'importo dei lavori affidati in subappalto od in cottimo, in rapporto alle disposizioni del bando, potrà essere corrisposto all'interessato direttamente od indirettamente. Nel primo caso l'Appaltatore comunicherà all'Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o cottimista con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Nel secondo caso è fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Prima dell'effettivo inizio dei lavori oggetto del subappalto o del cottimo e comunque non oltre dieci giorni dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà far pervenire alla stessa la documentazione comprovante l'avvenuta denuncia, da parte del subappaltatore, agli Enti previdenziali (inclusa la C.E.), assicurativi ed infortunistici.

E' considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di mano d'opera, quali le forniture con posa in opera ed i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza della mano d'opera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare.

Art. 22**DANNI ALLE OPERE - DANNI DI FORZA MAGGIORE****22.0 DANNI ALLE OPERE**

Nell'esecuzione dell'appalto, saranno a carico dell'Appaltatore tutte le misure atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone ed alle cose.

Sarà, altresì, a totale carico dell'Appaltatore l'onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, cose od a terzi determinati da tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti; questo indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi del Titolo VI del Regolamento Appalti 207/2010.

22.1 DANNI DI FORZA MAGGIORE

Saranno considerati danni di forza maggiore quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili od eccezionali e per i quali l'Appaltatore non abbia trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non rientreranno comunque in tale classifica quando causati da precipitazioni o da geli, anche se di notevole entità: gli smottamenti e le solcature delle scarpate, l'interramento dei cavi, la deformazione dei rilevati, il danneggiamento alle opere d'arte per rigonfiamento dei terreni, gli ammaloramenti della sovrastruttura stradale. L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad evitare danni od a provvedere alla loro immediata eliminazione ove gli stessi si siano già verificati. Per i danni causati da forza maggiore si applicano le norme dell'art. 166 del Regolamento degli Appalti D.P.R. 207/2010 e dell'art. 20 del Capitolato Generale d'Appalto. I danni dovranno essere denunciati dall'Appaltatore immediatamente, appena verificatosi l'avvenimento, ed in nessun caso, sotto pena di decadenza, oltre i cinque giorni.

Il compenso spettante all'Appaltatore per la riparazione delle opere danneggiate sarà limitato esclusivamente all'importo dei lavori di ripristino ordinati ed eseguiti, valutati a prezzo di contratto. Questo anche nel caso che i danni di forza maggiore dovessero verificarsi nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo.

Nessun compenso sarà dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso fosse tenuto a rispondere. Resteranno altresì a totale carico dell'Appaltatore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite in contabilità, le perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, attrezzature di cantiere e mezzi d'opera.

Art. 23**PIANI DI SICUREZZA**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.

L'Appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve consegnare all'ente appaltante:

- eventuali proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dall'ente appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso;
- un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza quando questi ultimi non sono previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008;
- un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando questi ultimi siano previsti ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui al punto precedente.

Nel caso di varianti in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori dovrà adeguare il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo in relazione all'evolversi dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza.

Il piano di sicurezza e di coordinamento, l'eventuale piano di sicurezza sostitutivo ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto d'appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell'Appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore esonera l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori stessi.

Art. 24

ESTENSIONE DI RESPONSABILITÀ - VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI

L'Appaltatore sarà responsabile nei confronti dell'Amministrazione del rispetto delle disposizioni del precedente articolo anche da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime l'Appaltatore da detta responsabilità, fatta salva, in questa ipotesi l'applicazione delle sanzioni per l'accertata inadempienza contrattuale e senza pregiudizio degli altri diritti dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi suddetti, e sempre che la violazione sia stata accertata dall'Amministrazione o denunciata al competente Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione opererà delle trattenute di garanzia del 20 % sui certificati di pagamento, previa diffida all'Appaltatore a corrispondere, entro il termine di cinque giorni, quanto dovuto o comunque a definire la vertenza con i lavoratori, senza che ciò possa dar titolo a risarcimento di danni od a pagamento di interessi sulle somme trattenute.

CAPITOLO II

CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI – LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI – CONTROLLI – SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO**Art. 25****PREZZI DI ELENCO - NUOVI PREZZI - REVISIONE**

I prezzi unitari e globali in base ai quali, sotto deduzione del pattuito ribasso d'asta, saranno pagati i lavori appaltati a misura ed a forfait e le somministrazioni, risultano dall'Elenco allegato *al contratto*. Essi comprendono:

- **Per i materiali:** ogni spesa per la fornitura, trasporti, imposte, dazi, cali, perdite, sfridi, ecc. nessuna eccezione, per darli pronti all'impiego a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro.
- **Per gli operai e mezzi d'opera:** ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonché quote per assicurazioni sociali, per infortuni ed accessori di ogni specie.
- **Per i noli:** ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera, pronti al loro uso.
- **Per i lavori:** tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente richiamati.

I prezzi medesimi, diminuiti del ribasso offerto e sotto le condizioni tutte del contratto e del Capitolato, si intendono accettati dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori ed indipendenti da qualsiasi volontà.

Qualora, durante il corso dei lavori si verifichi la necessità di dover procedere all'esecuzione di categorie di lavoro non previste nel contratto o di adoperare materiali diversi da quelli previsti, prima dell'esecuzione delle nuove opere, devono essere pattuiti nuovi prezzi la cui determinazione, così come stabilito dall'articolo 163 del Regolamento degli Appalti D.P.R. n. 207/2010, deve essere effettuata o desumendoli dal prezziario dell'Amministrazione appaltante o dai listini correnti nell'area interessata o ragguagliando i nuovi prezzi a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto o quando non sia possibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi.

L'Appaltatore ha l'obbligo di condurre a termine i lavori in appalto anche se in corso di esecuzione dovessero intervenire variazioni di tutte o parte delle componenti dei costi di costruzione.

Non è ammessa pertanto la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile.

Per i lavori in appalto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da applicarsi nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale ed il tasso programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

Art. 26**VALUTAZIONE DEI LAVORI****26.0 VALUTAZIONE DEI LAVORI A MISURA E A CORPO**

I lavori a misura sono annotati nel libretto delle misure che contiene in particolare:

- il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di contratto;
- la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
- le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi i profili ed i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle lavorazioni;
- le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.

Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dall'applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i punti ed oggetti sui quali sono stati fatti i saggi, scandagli e misure e gli elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i metodi della geometria.

I lavori a corpo sono annotati nel libretto delle misure sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal Capitolato Speciale d'Appalto, che è stata eseguita.

In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state desunte.

Nel caso di utilizzazione di programmi di contabilità computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'Appaltatore. La compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.

26.1 VALUTAZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA

Nel caso di lavori in economia, le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste somministrate dall'Appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'Appaltatore deve rimare le liste settimanali, nelle quali sono specificate le lavorazioni eseguite con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste abbiano una certa importanza.

Art. 27

LIQUIDAZIONE DEI CORRISPETTIVI

27.0 LAVORI E SOMMINISTRAZIONI SU FATTURE

Le lavorazioni e le somministrazioni che per loro natura si giustificano mediante fattura sono sottoposti alla necessarie verifiche da parte del Direttore dei Lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture dopo verifica e, ove necessario, rettifica, sono pagate all'esecutore, e vengono iscritte nei conti solo dopo che siano state interamente soddisfatte e quietanzate.

27.1 ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE, GARANZIA, REVOCA

Nei casi consentiti dalla legge l'Amministrazione erogherà all'Appaltatore, entro 15 giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertata dal Responsabile del Procedimento, l'anticipazione sull'importo contrattuale prevista dalle norme vigenti. La mancata corresponsione della stessa obbligherà al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'art. 1282 del C.C.

L'erogazione dell'anticipazione sarà comunque subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa di importo pari alla stessa maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero di tale anticipazione secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte dell'Amministrazione.

L'anticipazione sarà revocata se l'esecuzione dei lavori non procederà secondo i tempi contrattuali e sulle somme restituite saranno dovuti agli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione dell'anticipazione.

27.2 INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE CESSIONE DEL CORRISPETTIVO D'APPALTO

La persona o le persone autorizzate a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute in acconto od a saldo, saranno indicate nel contratto. Tale autorizzazione dovrà essere comprovata, nel caso di ditte individuali, mediante certificato della Camera di Commercio e nel caso di Società mediante appositi atti legali.

La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone designate a riscuotere dovrà essere notificata tempestivamente all'Amministrazione, non potendosi, in difetto, attribuire alla stessa alcuna responsabilità per pagamenti a persone non più autorizzate.

Per la cessione del corrispettivo di appalto si rinvia a quanto stabilito dall'art. 115 del Regolamento.

27.3 MODALITÀ DI RISCOSSIONE DEL CORRISPETTIVO

I corrispettivi dell'appalto, sia in acconto che a saldo, verranno accreditati all'Appaltatore mediante l'emissione di certificati di pagamento da parte Responsabile Unico del Procedimento tramite accreditato

.....

.....

27.4 PAGAMENTI IN ACCONTO

In conformità a quanto disposto dall'art. 29 del Capitolato Generale e dall'art. 141 del Regolamento, sugli appalti all'Appaltatore saranno corrisposti pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **€ 38.500,00 (Euro trentottomilacinquecento/00)** al lordo del ribasso contrattuale e dello 0,5% per la garanzia di cui all'art. 7 del Capitolato Generale.

Prima dell'emissione del certificato di pagamento il responsabile del procedimento ha la facoltà di procedere alla verifica dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

L'importo minimo che dà diritto ai pagamenti in acconto, nel caso di sospensione di durata superiore a 45 giorni, potrà essere derogato.

Il certificato di pagamento dell'ultimo acconto, qualunque ne sia l'ammontare netto, sarà emesso contestualmente all'ultimazione dei lavori, accertata e certificata dalla Direzione Lavori come prescritto.

Gli eventuali lavori a corpo saranno contabilizzati in proporzione all'avanzamento dei relativi lavori ed i materiali approvvigionati nel cantiere, sempreché siano stati accettati dalla Direzione dei lavori, verranno compresi negli stati di avanzamento dei lavori per i pagamenti suddetti.

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun pagamento o compenso per lavori eseguiti in più, oltre a quelli previsti e regolarmente autorizzati, qualunque sia la motivazione che l'Appaltatore stesso possa addurre a giustificazione della loro esecuzione.

Gli stati d'avanzamento, così come stabilito all'articolo 118 comma 6 del Codice degli Appalti e successive modifiche ed integrazioni, saranno liquidati dall'Amministrazione appaltante soltanto dopo il rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva, dallo sportello unico previdenziale (Inps, Inail, e Casse Edili).

27.5 PAGAMENTI A SALDO

La rata di saldo sarà pagata, previa garanzia fidejussoria. La fideiussione a garanzia del pagamento della rata di saldo sarà costituita alle condizioni previste dal comma 1 e 3 dell'art. 124 del Regolamento degli Appalti D.P.R. n.207 del 05.10.2010. Il tasso di interesse sarà applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo e previa rilascio, da parte dello sportello unico previdenziale (Inps, Inail, e Casse Edili) del certificato unico di regolarità contributiva. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fidejussoria non può superare i novanta giorni dall'emeissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'art. 141 comma 9 del Codice degli Appalti. Nel caso che l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di 90 giorni decorre dalla data di presentazione di tale garanzia. Il pagamento anticipato della rata di saldo non costituirà comunque presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, 2° comma, del Codice Civile.

27.6 RITARDO NEI PAGAMENTI

Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini indicati negli articoli 143 e 144 del Regolamento degli appalti sono dovuti gli interessi a norma dell'art. 133 comma 1 del Codice degli Appalti.

I medesimi interessi sono dovuti nel caso di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall'articolo 141, comma 9, del Codice degli Appalti, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi.

L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.

Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 comma 1 del Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di acconto non sia effettuato entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 143 comma 2 del Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 per causa imputabile all'Amministrazione appaltante spettano all'Appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute. Qualora il ritardo nel pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo e fino all'effettivo pagamento sono dovuti gli interessi moratori.

Qualora il pagamento della rata di saldo non intervenga nel termine stabilito dall'articolo 143 comma 3 del Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 per causa imputabile all'Amministrazione appaltante, sono dovuti gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute; sono dovuti gli interessi moratori qualora il ritardo superi i sessanta giorni dal termine stesso.

Il saggio degli interessi di mora previsti dall' art. 143 dai commi 1, 2 e 3 de Regolamento Appalti D.P.R. n. 207/2010 è fissato ogni anno con Decreto del Ministro per i Lavori Pubblici di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica. Tale misura è comprensiva del maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del Codice civile.

27.7 CONTO FINALE

La contabilità finale dei lavori verrà redatta, ai sensi dell'art.200 del Regolamento, nel termine di mesi due dalla data di ultimazione.

Entro lo stesso termine detta contabilità verrà trasmessa all'Amministrazione appaltante per i provvedimenti di competenza.

Art. 28

CONTROLLI

28.0 CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE

L'Amministrazione appaltante rende noto di aver nominato come propri rappresentanti, con le rispettive funzioni e competenze, le seguenti persone, addette al controllo dell'esecuzione del contratto e dello svolgimento dei lavori, le quali operano secondo le norme per ciascuno previste nell'ordinamento, e in particolare nel Regolamento n.207/2010 e nel Decreto Legislativo n.163/2006, e secondo le regole di buona fede e correttezza:

Responsabile unico del procedimento e responsabile dei lavori: **Ing. Giuseppe Tomasella**

Direttore dei lavori: **Arch. Giuseppe Lunetta.**

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'articolo 1362 del Codice civile e seguenti, in caso di contrasto con le espressioni letterali, dovrà risultare da apposita relazione motivata del direttore dei lavori redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione appaltante nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati.

Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'Amministrazione appaltante.

28.1 PROVE E VERIFICHE DEI LAVORI

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti secondo quanto contenuto e prescritto dai documenti contrattuali. L'Amministrazione appaltante procederà, con i propri rappresentanti, al controllo dello svolgimento dei lavori, verificandone lo stato.

I rappresentanti dell'Amministrazione appaltante potranno procedere in qualunque momento all'accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

I rappresentanti dell'Amministrazione appaltante segnaleranno tempestivamente all'Appaltatore le eventuali opere che ritenesse non eseguite in conformità alle prescrizioni contrattuali o a regola d'arte; l'Appaltatore provvederà a perfezionarle a sue spese.

Qualora l'Appaltatore non intendesse ottemperare alle disposizioni ricevute, l'Amministrazione appaltante avrà la facoltà di provvedervi direttamente od a mezzo di terzi.

In ogni caso prima di dar corso ai perfezionamenti o rifacimenti richiesti, dovranno essere predisposte, in contraddittorio fra le parti, le necessarie misurazioni o prove; le spese incontrate per l'esecuzione delle opere contestate, nonché quelle inerenti alle misurazioni e alla precostituzione delle prove, saranno a carico della parte che, a torto, le ha provocate.

28.2 DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela dell'Amministrazione e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

L'Appaltatore risponde con garanzia decennale rispetto a quei difetti dell'opera, meglio evidenziati nel Capitolato Speciale d'Appalto, che interessino le strutture portanti e tutte le altre componenti della costruzione che possano ridurre sensibilmente per estensione, o per durata, o per importanza, il normale e pieno godimento dell'opera, ed è tenuto al risarcimento dei danni diretti, indiretti e conseguenti, compresi quelli necessari per la ricerca del guasto.

Art. 29

SPECIFICHE MODALITA' E TERMINI DI COLLAUDO

29.0 ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione che, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio redigendo, ove le opere vengano riscontrate regolarmente eseguite, l'apposito certificato.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi, come tempo impiegato per i lavori.

Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.

L'Appaltatore non avrà diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità ove i lavori, per qualsiasi causa non imputabile all'Amministrazione, non fossero ultimati nel termine contrattuale (per qualunque maggior tempo impiegato).

29.1 AVVISO AI CREDITORI

A lavori ultimati l'Amministrazione appaltante ne darà avviso al pubblico, invitando i creditori verso l'Appaltatore per occupazioni di suolo e stabili e relativi danni a presentare i titoli del loro credito, e invitando l'Appaltatore a tacitare le eventuali richieste pervenute. La garanzia contrattuale verrà trattenuta a garanzia di quanto sopra e fino alla emissione del certificato di collaudo provvisorio.

29.2 COLLAUDO

A prescindere dai collaudi parziali che potranno essere disposti dall'Amministrazione, le operazioni di collaudo finale devono avere luogo non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori, salvi i casi, individuati dal Regolamento, di particolare complessità dell'opera da collaudare, in cui il termine può essere elevato sino ad un anno. L'Appaltatore dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione del Collaudatore gli operai ed i mezzi d'opera occorrenti per le operazioni di collaudo e per i lavori di ripristino resi necessari per i saggi eventualmente eseguiti. Dovrà fornire altresì l'energia necessaria (anche generata in posto) all'esecuzione di prove e verifiche varie nonché l'acqua occorrente, anche con approvvigionamenti eccezionali.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 197 del citato Regolamento, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato. Ove l'Appaltatore non ottemperasse a tali obblighi, il Collaudatore potrà disporre che sia provveduto d'ufficio e la spesa relativa, ivi compresa la penale per l'eventuale ritardo, verrà dedotta dal residuo credito.

Nel caso in cui l'Amministrazione avesse deciso di differire l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), o solo di quest'ultimo, il collaudo verrà effettuato in due tempi: il primo riguarderà tutte le opere escluse quelle differite; il secondo riguarderà il "binder" ed il tappeto, oppure solo quest'ultimo.

Il Certificato di collaudo, redatto secondo le modalità di cui all'art.229 del Regolamento, ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero, nel caso di emissione ritardata, decorsi trenta mesi dall'ultimazione dei lavori. Decorso tale termine, il collaudo si intenderà tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di importo sino a 500.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione ed è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore risponde per le difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili purché denunciati dall'Amministrazione prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo. Per tutti gli effetti di legge e in particolare, per quanto attiene al termine di cui all'art. 1669 C.C., con l'emissione del certificato di favorevole collaudo e dalla data dello stesso, ha luogo la presa in consegna delle opere da parte dell'Amministrazione appaltante.

29.3 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sino a quando non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione delle stesse, ordinaria e straordinaria, dovrà essere fatta a cura e spese dell'Appaltatore. Nel caso di uso od esercizio anticipato dell'opera, l'utilizzazione della stessa non dovrà pregiudicare i risultati del collaudo né aggravare l'onere della manutenzione a carico dell'Appaltatore, che risponderà unicamente dei deterioramenti risultanti dall'uso normale, restando sollevato dalla riparazione dei danni, difetti o guasti derivanti da imperizia o negligenza degli agenti dell'Amministrazione.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, anche in presenza di traffico e senza interruzione dello stesso, con le dovute cautele e segnalazioni di sicurezza ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Qualora nel periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo si verificassero degli ammaloramenti o dei dissesti nel corpo stradale e nelle relative opere d'arte, per fatto indipendente dalla qualità di esecuzione dei lavori da parte dell'Appaltatore, questo avrà l'obbligo di notificare detti eventi all'Amministrazione entro cinque giorni dal loro verificarsi, per le necessarie constatazioni che la stessa dovrà disporre. L'Appaltatore tuttavia, su esplicita richiesta, sarà tenuto a porre in atto tutti gli interventi riparatori e di ripristino necessari con orari lavorativi, se occorre, estesi anche alle ore notturne.

Ove l'Amministrazione intendesse ritardare l'esecuzione degli strati di collegamento (binder, ecc.) o di usura (tappeto), ed aprire al traffico la sede stradale sugli strati di base, la manutenzione del piano viabile sarà del pari a totale carico dell'Appaltatore fino al collaudo del tappeto di usura. In ogni caso all'atto del collaudo le superfici dovranno apparire in stato di perfetta conservazione, senza segni di sgretolamento, solcature, tomaie, ondulazioni, screpolature, ecc. Gli spessori degli strati dovranno comunque risultare esattamente conformi a quelli ordinati ammettendosi la massimo per gli strati di usura (o di collegamento), una diminuzione di 1 mm/anno per effetto di costipamento da traffico e/o usura.

Qualora i rifacimenti manutentori effettuati dall'Appaltatore nel periodo di manutenzione dovessero ammontare all'atto del collaudo ad oltre 1/10 della superficie complessiva della pavimentazione, l'Amministrazione potrà rifiutare il collaudo della stessa ed ordinarne il rifacimento integrale, salvo la richiesta di maggiori danni.

Art. 30**MODALITA' DI SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE****30.0 RISERVE**

L'Appaltatore è sempre tenuto, indipendentemente da ogni possibile contestazione, ad attenersi alle disposizioni della Direzione dei lavori, senza poter sospendere o ritardare comunque il regolare progresso dei lavori, qualunque sia la contestazione.

Le riserve devono essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore; in ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve iscritte correttamente, durante il corso dei lavori, nel registro di contabilità e per le quali non sia intervenuto l'accordo bonario di cui all'articolo 240 del Codice degli Appalti, devono essere confermate sul conto finale, aggiornandone eventualmente l'importo precisando che l'Appaltatore all'atto della firma del conto finale non può iscrivere domande per oggetto e per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori.

Le riserve devono essere formulate e devono indicare con precisione le cifre di compenso richieste e le ragioni sulle quali si fondano; qualora l'esplicitazione e la quantificazione non sia possibile all'atto della firma con riserva del registro di contabilità, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, sempre a pena di decadenza entro quindici giorni.

30.1 TRANSAZIONE

Le controversie derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, e forniture, anche al di fuori dei casi in cui è previsto l'accordo bonario (ai sensi del sopradetto articolo 240 del Codice degli Appalti), possono sempre essere risolte mediante transazione nel rispetto del codice civile così come previsto nell'articolo 239 del Codice degli Appalti.

30.2 ACCORDO BONARIO

Qualora nel corso dei lavori l'Appaltatore abbia iscritto negli atti contabili riserve il cui importo complessivo superi il 10% dell'importo contrattuale, il direttore dei lavori ne dà immediata comunicazione al responsabile del procedimento, trasmettendo nel più breve tempo possibile la propria relazione riservata in merito.

Il responsabile del procedimento, valutata l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore, nel termine dei novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve acquisisce la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, sente l'Appaltatore sulle condizioni ed i termini di un'eventuale accordo, e formula all'Amministrazione appaltante una proposta di soluzione bonaria.

Nei successivi sessanta giorni l'Amministrazione appaltante, nelle forme previste dal proprio ordinamento, assume le dovute determinazioni in merito alla proposta e ne dà sollecita comunicazione al responsabile del procedimento e all'Appaltatore.

Nello stesso termine l'Amministrazione appaltante acquisisce gli eventuali ulteriori pareri ritenuti necessari.

Qualora l'Appaltatore aderisca alla soluzione bonaria prospettata dall'Amministrazione appaltante nella comunicazione, il responsabile del procedimento convoca le parti per la sottoscrizione del verbale di accordo bonario. La sottoscrizione determina la definizione di ogni contestazione sino a quel momento insorta.

Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla sottoscrizione dell'accordo.

Le dichiarazioni e gli atti del procedimento non sono vincolanti per le parti in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo.

La procedura di accordo bonario ha luogo tutte le volte che le riserve iscritte dall'Appaltatore, ulteriori e diverse rispetto a quelle già precedentemente esaminate, raggiungono nuovamente l'importo fissato dalla Legge.

30.3 DEFINIZIONE DELLE RISERVE

Le domande che fanno valere pretese già oggetto di riserva non possono essere proposte per importi maggiori rispetto a quelli quantificati nelle riserve stesse. L'importo complessivo delle riserve non può in ogni caso essere superiore al 20% dell'importo contrattuale. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che, ai sensi dell'articolo 112 del Codice degli appalti e del Regolamento sono stati oggetto di verifica.

30.4 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

L'Appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio arbitrale deve proporre domanda:

- entro sessanta giorni decorrente dal ricevimento della comunicazione dell'Amministrazione appaltante sulla proposta di accordo bonario;
- nel caso in cui non sia stato utilizzato l'accordo bonario, entro il termine di sessanta giorni della determinazione dell'Amministrazione appaltante sulle pretese e riserve dell'Appaltatore effettuata entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo;
- nel caso in cui siano trascorsi sei mesi dall'ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, entro sessanta giorni dalla citata scadenza dei sei mesi.

30.5 PROCEDIMENTO ARBITRALE

Il giudizio sulle eventuali controversie insorte durante l'esecuzione dei lavori tra l'Amministrazione appaltante e l'Appaltatore, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui all'articolo precedente, è demandato ad un collegio istituito presso la Camera Arbitrale per i lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 241 del Codice degli appalti. L'arbitrato ha natura rituale.

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, nomina l'arbitro di propria competenza tra professionisti di particolare esperienza nella materia dei lavori pubblici; se la parte nei cui confronti è diretta la domanda di arbitrato omette di provvedervi, alla nomina procede il Presidente del Tribunale ai sensi dell'articolo 810, comma 2, del codice di procedura civile.

Gli atti di nomina dei due arbitri sono trasmessi alla Camera Arbitrale per i lavori pubblici affinché essa provveda alla nomina del terzo arbitro, con funzioni di presidente del collegio, scelto nell'ambito dell'albo camerale sulla base di criteri oggettivi e predeterminati.

Il Collegio arbitrale avrà sede a **Caltanissetta**;

Contestualmente alla nomina del terzo arbitro, la Camera Arbitrale comunica alle parti la misura e le modalità del deposito da effettuarsi in acconto del corrispettivo arbitrale. Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolge secondo le norme fissate dal decreto interministeriale di cui all'articolo 32, secondo comma, della legge.

Il corrispettivo a saldo per la decisione della controversia è versato alla Camera Arbitrale dalle parti, nella misura liquidata secondo i parametri della tariffa di cui al suddetto decreto interministeriale e nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo.

30.6 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore (articolo 135 Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006 e successive modifiche ed integrazioni), o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo per negligenza dell'appaltatore nella esecuzione dei lavori (articolo 136, Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006), o per inadempimento di contratti di cottimo (articolo 137, Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006), l'Amministrazione appaltante attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso, con le conseguenze di cui all'articolo 138, Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006.

Alla risoluzione del contratto si ricorre anche nel caso di subentro nel contratto da parte di un soggetto che abbia partecipato alla gara; qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscano successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.

30.7 ACCESSO AGLI ATTI

Salvo quanto espressamente previsto nell'art. 13 del Codice degli Appalti D. Lgs. n.163 del 12.04.2006, ai sensi dell'articolo 24 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 sono sottratte all'accesso le relazioni riservate del direttore dei lavori e dell'organo di collaudo sulle domande e sulle riserve dell'Appaltatore.

PARTE II

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CAPITOLO I

**OGGETTO - AMMONTARE DELL' APPALTO - DESIGNAZIONE SOMMARIA
DELLE OPERE**

Art. 31**OGGETTO DELL'APPALTO**

L'appalto ha per oggetto lavori **adeguamento funzionale e messa in sicurezza a norma della Palestra (Palestrone) dell'Istituto scolastico "E. Morselli" in Gela C.da Piano Notaro.**

Art. 32**AMMONTARE DELL'APPALTO****IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto ammonta presuntivamente ad **€ 100.000,00 (Euro centomila/00)** di cui alla seguente distribuzione:

- a) Per lavori a misura € **77.000,00 (Euro settantasettemila/00);**
 b) Per lavori e/o compensi a corpo € _____ (Euro _____);
 c) Per lavori in economia € _____ (Euro _____);
 d) Per somme a disposizione dell'Amm/zione € **23.000,00 (Euro ventitremila/00);**

L'importo delle opere e dei provvedimenti per la sicurezza, già incluso nelle cifre sopraindicate, ammonta ad **€ 5.035,18** e quello per la mano d'opera ad **€ 12.762,28** e non sono soggetti a ribasso d'asta.

LAVORI A MISURA OD A CORPO DISTRIBUZIONE DEGLI IMPORTI

Con riferimento all'importo di cui alle precedenti lettere a) la distribuzione relativa alle varie categorie di lavoro da realizzare risulta riassunta nel seguente prospetto:

Lavori a misura - Distribuzione degli importi

NUM. PROG	COD. E.P.	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	U.M.	QUANTITA'	PREZZO (Euro)	IMPORTO (Euro)	INC. %
1	1.4.1	Oneri di accesso a discarica per materiale proveniente da demolizione di opere civili tipo: intonaci, tramezzi, murature, scavi, e simili.	m³	10,000	10,00	100,00	0,13%
2	4.1.1	Approntamento di ponteggio con tubolari metallici [Rif. Cod. 23.01.01.04.01]	m³	92,400	9,31	860,24	1,12%
3	4.1.2	Nolo di ponteggio con tubolari metallici (sistema tubogiunto), [Rif. Cod. 23.01.01.05]	m³	369,600	1,04	384,38	0,50%
4	4.1.3	Smontaggio ad opera ultimata di ponteggio di cui alla voce 23.1.1.4, [Rif. Cod. 23.01.01.06]	m³	112,000	3,93	440,16	0,57%
5	4.1.4	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, etc. etc.... [Rif. Cod. 23.01.01.10]	m³	56,000	14,90	834,40	1,08%
6	4.1.5	Per ogni spostamento, del ponteggio, successivo al primo piazzamento, 23.1.1.10 [Rif. Cod. 23.01.01.11]	cad.	130,000	11,10	1.443,00	1,87%
7	4.1.6	Recinzione di cantiere alta cm 200 in legno o tubo giunto [Rif. Cod. 23.01.03.02]	m²	48,000	17,00	816,00	1,06%
8	4.1.7	Segnaletica da cantiere edile [Rif. Cod. 23.03.02.01]	cad.	5,000	51,40	257,00	0,33%
9	4.2.1	Bonifica di impianto elettrico esistente di palestre, piccoli palazzetti dello sport, auditorium, di istituti scolastici etc. etc. etc.	m²	1.222,960	3,00	3.668,88	4,76%
10	4.2.2	Quadro elettrico da parete completo di componenti come da calcolo. Dimensione 24 moduli DIN	cad	1,000	1.500,00	1.500,00	1,95%
11	4.2.3	Fornitura e collocazione di quadro elettrico, con ingombro totale di mm 705 x 2.045 x 275 completo di componenti come da calcolo	cad	1,000	13.835,00	13.835,00	17,97%
12	4.2.4	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, realizzata con linea in tubazione sottotraccia Conduttori sezione 2,5 mm² [Rif. Cod. 14.01.01.02]	cad.	40,000	25,80	1.032,00	1,34%
13	4.2.5	Derivazione per punto luce .. Conduttori sezione 2,5 mm² [Rif. Cod. 14.01.02.02]	cad.	70,000	28,30	1.981,00	2,57%
14	4.2.6	Punto di comando per punto luce ...Conduttori sezione 2,5 mm² [Rif. Cod. 14.01.03.02]	cad.	15,000	38,50	577,50	0,75%

15	4.2.7	Punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, Conduttori sezione 2,5 mm ² [Rif. Cod. 14.01.04.02]	cad.	25,000	42,40	1.060,00	1,38%
16	4.2.8	Maggiorazione per realizzazione di punto di comando luminoso[Rif. Cod. 14.01.06]	cad.	8,000	4,10	32,80	0,04%
17	4.2.9	Maggiorazione per la realizzazione di punto di comando e/o punto presa con grado di protezione minimo IP55, etc. etc..... [Rif. Cod. 14.01.07]	cad.	20,000	5,68	113,60	0,15%
18	4.2.10	Predisposizione di tubazione e cassetta realizzata con tubazione sottotraccia [Rif. Cod. 14.01.18]	cad.	4,000	21,80	87,20	0,11%
19	4.2.11	Sezionatore bipolare 2x16 A con serigrafia indicante le posizioni di "0" e "1" [Rif. Cod. 14.01.15]	cad.	10,000	9,58	95,80	0,12%
20	4.2.12	Maggiorazione di cui all'articolo 14.1.11, 14.1.12, 14.1.13 per l'installazione di presa [Rif. Cod. 14.01.14]	cad.	15,000	3,45	51,75	0,07%
21	4.2.13	Installazione di relè interruttore/commutatore di tipo elettromeccanico, [Rif. Cod. 14.01.08]	cad.	1,000	12,20	12,20	0,02%
22	4.2.14	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione sottotraccia ...Conduttori sezione 2,5 mm ² [Rif. Cod. 14.01.11.01]	cad.	35,000	40,10	1.403,50	1,82%
23	4.2.15	Punto presa di corrente bipasso 2x10/16 A, realizzato con linea in tubazione a vista.... Conduttori sezione 2,5 mm ² [Rif. Cod. 14.01.12.01]	cad.	15,000	46,30	694,50	0,90%
24	4.2.16	Punto presa aggiunto ad uno esistente, etc. etc.... [Rif. Cod. 14.01.13]	cad.	10,000	16,00	160,00	0,21%
25	4.2.17	Punto presa telefono di attestamento linea telefonica esterna [Rif. Cod. 14.01.19]	cad.	1,000	62,40	62,40	0,08%
26	4.2.18	Collegamento equipotenziale principale di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m etc. etc.... Conduttori sezione 16,0 mm ² [Rif. Cod. 14.02.01.03]	cad.	5,000	29,40	147,00	0,19%
27	4.2.19	Collegamento equipotenziale supplementare di massa estranea, da realizzare entro un raggio di 3 m etc. etc.... Conduttori sezione 6,0 mm ² [Rif. Cod. 14.02.02.03]	cad.	55,000	18,70	1.028,50	1,34%
28	4.2.20	Fornitura e posa in opera di tubi di materiale termoplastico autoestinguente a base di PVC Diametro esterno 25,0 mm ² [Rif. Cod. 14.03.02.02]	al m	600,000	5,93	3.558,00	4,62%
29	4.2.21	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC Conduttori sezione 2,5 mm ² [Rif. Cod. 14.03.03.02]	m	2.910,000	1,23	3.579,30	4,65%
30	4.2.22	Fornitura e posa in opera a qualsiasi altezza di cavo unipolare isolato in PVC Conduttori sezione 4,0 mm ² [Rif. Cod. 14.03.03.03]	al m	891,000	1,70	1.514,70	1,97%
31	4.2.23	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico, ... Dimensione 150x110x70 mm [Rif. Cod. 14.03.07.02]	cad.	40,000	12,50	500,00	0,65%
32	4.2.24	Cassetta di derivazione in materiale termoplastico,... Dimensione 190x140x70 mm [Rif. Cod. 14.03.07.03]	cad.	10,000	19,68	196,80	0,26%
33	4.2.25	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, Con lampada FLC 18 W [Rif. Cod. 14.05.01.01]	cad.	2,000	48,00	96,00	0,12%
34	4.2.26	Fornitura e posa in opera di plafoniera compatta stagna IP65, Con lampada FLC 2x18 W [Rif. Cod. 14.05.01.02]	cad.	4,000	67,00	268,00	0,35%
35	4.2.27	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, Con lampade FL 2x36 W [Rif. Cod. 14.05.02.05]	cad.	10,000	78,30	783,00	1,02%
36	4.2.28	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna IP66, Con lampade FL 2x58 W [Rif. Cod. 14.05.02.06]	cad.	5,000	91,00	455,00	0,59%
37	4.2.29	Fornitura e posa in opera di plafoniera lamellare IP20, Con lampade FL 4x18 W [Rif. Cod. 14.05.04.07]	cad.	6,000	155,70	934,20	1,21%
38	4.2.30	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, Con lampada FLC 11 W [Rif. Cod. 14.05.06.02]	cad.	8,000	112,80	902,40	1,17%
39	4.2.31	Fornitura e posa in opera di plafoniera di emergenza IP65, Con lampada FLC 24 W [Rif. Cod. 14.05.06.04]	cad.	32,000	126,60	4.051,20	5,26%
40	4.2.32	Scavo a sezione obbligata per blocco di fondazioni pali, eseguito con mezzo meccanico [Rif. Cod. 18.01.01.01]	al m ³	1,470	56,30	82,76	0,11%
41	4.2.33	Formazione di pozzetto in c. c. [Rif. Cod. 18.01.03.01]	cad.	5,000	123,30	616,50	0,80%
42	4.2.34	Messa a terra per pali e montanti ---. [Rif. Cod. 18.07.05]	cad.	5,000	45,20	226,00	0,29%
43	4.2.35	Fornit. e colloc- chiusino di ispezione con serratura e chiave Luce netta 350 x 350 mm, Telaio 460 x 460 mm.,	cad.	5,000	165,56	827,80	1,08%
44	4.2.36	Fornitura e posa in opera di proiettore IP65 . Con lampada JM-TS 400 W. [Rif. Cod. 14.05.10.05]	cad.	12,000	187,00	2.244,00	2,91%
45	4.2.37	Fornitura e posa in opera di proiettore IP65, etc. etc.. Con lampada JM-TS 250 W. [Rif. Cod. 14.05.10.04]	cad.	6,000	181,30	1.087,80	1,41%

46	4.2.38	Maggiorazione di cui all'articolo 4.2.35 e 4.2.36 per la installaz. di proiettore provvisto di vetro resistente agli urti e gabbia di protezione	cad	18,000	113,85	2.049,30	2,66%
47	4.2.39	Fornitura e collocazione di lampada E40 400 W, dotata di reattore elettronico.	cad	10,000	46,75	467,50	0,61%
48	4.2.40	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica Conduttori sezione 1,5 mm ² . [Rif. Cod. 14.01.10.01]	cad	17,000	38,60	656,20	0,85%
49	4.2.41	Fornitura e collocazione di aspiratore elicoidale...	cad	5,000	100,29	501,45	0,65%
50	4.2.42	Fornitura e collocazione di scaldacqua istantaneo da 50/80 litri. Alimentazione 220V, potenza 1.200W, con marchio di qualità IMQ, CE. etc. etc.	cad	3,000	137,27	411,81	0,53%
51	4.2.43	Fornit. e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC Conduttori sezione 25,0 mm ² [Rif. Cod. 14.03.03.07]	m	60,000	6,41	384,60	0,50%
52	4.2.44	Fornit. e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC Conduttori sezione 16,0 mm ² [Rif. Cod. 14.03.03.06]	m	120,000	4,52	542,40	0,70%
53	4.2.45	Fornit. e posa in opera di cavo unipolare isolato in PVC Conduttori sezione 1,5 mm ² [Rif. Cod. 14.03.03.01]	m	1.755,000	0,84	1.474,20	1,91%
54	4.3.1	Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene D esterno 25 mm [Rif. Cod. 13.03.05.03]	m	120,000	5,68	681,60	0,89%
55	4.3.2	Sistemazione degli scarichi interni a pavimento consistente nello smonto dello scarico a pavimento esistente, pulizia della condotta di scarico	cad	5,000	77,80	389,00	0,51%
56	4.3.3	Fornitura e collocazione, previo smonto dell'esistente, del gruppo miscelatore per docce	cad	10,000	200,20	2.002,00	2,60%
57	4.3.4	Formaz. di tracce su muri per l'alloggiamento di tubazioni per impianti tecnologici di dimensione max di cm 5x5. Su muratura in mattoni forati [Rif. Cod. 21.10.01.03]	m	70,000	13,70	959,00	1,25%
58	4.3.5	Fornit. e colloc. di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per diametro DN 20x14,4 mm [Rif. Cod. 15.04.08.02]	al m	120,000	7,54	904,80	1,18%
59	4.3.6	Maggiorazione di cui all'articolo 4.3.1 [Rif. Cod. 13.03.05.03] e 4.3.5 [Rif. Cod. 15.04.08.02] per tubi correnti in vista sia su pareti verticali che orizzontali sia esterni che interni, con collare di fissaggio etc. etc..	m	240,000	2,67	640,80	0,83%
60	4.3.7	Raschiatura di carta da parati o vecchie pitture etc. etc.... [Rif. Cod. 21.02.19]	m ²	408,900	4,42	1.807,34	2,35%
61	4.3.8	Tinteggiatura per interni con pittura lavabile di resina vinilacrilica emulsionabile (idropittura), ... [Rif. Cod. 11.01.01]	m ²	552,000	5,48	3.024,96	3,93%
62	4.3.9	Tinteggiatura per interni con pittura anticondensa[Rif. Cod. 11.01.02]	m ²	409,032	6,58	2.691,43	3,50%
63	4.3.10	Trasporto alle pubbliche discariche ...[Rif. Cod. 21.01.26]	m ³	10,000	24,70	247,00	0,32%
64	4.4.1	Operaio comune	ora	38,600	26,71	1.031,01	1,34%
65	4.4.2	Operaio qualificato	ora	10,000	29,69	296,90	0,39%
66	4.4.3	Operaio specializzato	ora	38,600	31,98	1.234,43	1,60%
TOTALE COMPUTO METRICO						77.000,00	100,00%

delle diverse opere, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno (e ciò sia in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante riterrà necessario od opportuno apportare al progetto) nei limiti e con le prescrizioni di cui agli artt. 10 e 12 del vigente Capitolato Generale adottato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.

L'importo del compenso a corpo, fisso ed invariabile, è soggetto anch'esso al ribasso d'asta.

Art. 33

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE - OPERE ESCLUSE DALL'APPALTO FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

DESIGNAZIONE DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Recinzione dell'area di cantiere in prossimità degli ingressi agli ambienti oggetto di intervento; approntamento di ponteggio fisso e mobile; dismissione dell'esistente impianto elettrico (quadri, linee, frutti, canalizzazioni esterne, apparecchi di illuminazione interni ed esterni); realizzazione di

nuovi quadri elettrici, di nuovo impianto elettrico sia locali spogliatoio che campo di giuoco; collocazione di nuovi corpi illuminanti sia interi che esterni; realizzazione di nuovo impianto idrico di distribuzione, interno locali spogliatoi e servizi igienici; tinteggiatura delle pareti dei locali spogliatoi e servizi igienici, e pareti campo di giuoco; lavori vari di finitura.

FORMA E PRINCIPALI DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le dimensioni delle opere, che formano l'oggetto dell'appalto, risultano dai disegni allegati al contratto. Di seguito si riporta una descrizione sommaria delle opere con l'indicazione della località ove dovranno sorgere e con le principali dimensioni: **recinzione dell'area di cantiere in prossimità degli ingressi agli ambienti oggetto di intervento; approntamento di ponteggio fisso e mobile; dismissione dell'esistente impianto elettrico (quadri, linee, frutti, canalizzazioni esterne, apparecchi di illuminazione interni ed esterni); realizzazione di nuovi quadri elettrici, di nuovo impianto elettrico sia locali spogliatoio che campo di giuoco; collocazione di nuovi corpi illuminanti sia interi che esterni; realizzazione di nuovo impianto idrico di distribuzione, interno locali spogliatoi e servizi igienici; tinteggiatura delle pareti dei locali spogliatoi e servizi igienici, e pareti campo di giuoco; lavori vari di finitura.**

Le opere previste in progetto ricadono nel **Comune di 93012 Gela (CL) e precisamente interessano l'Istituto Tecnico Industriale Statale "E. Morselli" Via Pitagora C.da Piano Notaro**

Art. 34

VARIAZIONI ALLE OPERE PROGETTATE - CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GENERALITA'

Le indicazioni di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto, debbono ritenersi unicamente come norma di massima per rendersi ragione delle opere da eseguire.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà più opportune, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal vigente Capitolato generale o dal presente Capitolato Speciale. Gli ordini di variazione disposti dalla Direzione Lavori faranno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso in cui all'art. 132 comma 3 primo periodo, nel testo del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 coordinato con le norme della Legge Regionale Siciliana 12.07.2011 n.12.

Di contro l'Appaltatore non potrà in alcun modo apportare variazioni di propria iniziativa al progetto, anche se di dettaglio. Delle variazioni apportate senza prescritto ordine o benestare della Direzione Lavori, potrà essere ordinata la eliminazione a cura e spese dello stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno all'Amministrazione appaltante.

MOTIVAZIONI E CASO DI RISOLUZIONE

Le varianti in corso d'opera potranno rendersi necessarie:

- per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- per cause impreviste od imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che potrebbero determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti (purchè non si alteri l'impostazione progettuale);
- per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- nei casi previsti dall'art. 1664, 2° comma del Codice Civile;
- per il manifestarsi di errori od omissioni del progetto esecutivo che possano pregiudicare la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione. Per la considerazione degli errori od omissioni di progettazione vedasi l'articolo 132 comma 6, nel testo del D. Lgs. 12.04.2006 n.163 coordinato con le norme della Legge Regionale Siciliana 12.07.2011 n.12.

Ai sensi e per gli effetti del 3° comma dell'art. 132 nel testo del D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 coordinato con le norme della Legge Regionale Siciliana 12.07.2011 n.12, non sono considerate varianti gli interventi disposti dalla Direzione Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro dell'appalto che non comportino un aumento della spesa prevista per la

realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera.

Ove le varianti di cui alla precedente lett. d) dovessero eccedere il quinto dell'importo originario del contratto, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto ed indirà una nuova gara alla quale sarà invitato l'aggiudicatario iniziale. La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, darà luogo al pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

Si richiama, in ogni caso, l'art. 10 del Capitolato Generale d'Appalto. Si richiamano altresì le determinazioni dell'Autorità di Vigilanza sui LL.PP. 05/04/2000 n.30 e 07/12/200 n.1;

Art.35

CARATTERISTICHE GENERALI – SCORPORI

35.1 CONDIZIONI DI ACCETTAZIONE³

I materiali, i manufatti e le forniture in genere da impiegare nelle opere da eseguire dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio, possedere le caratteristiche stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia ed in oltre corrispondere alle specifiche norme del presente Capitolato o degli altri atti contrattuali. Essi inoltre, se non diversamente prescritto o consentito, dovranno rispondere alle specifiche tecniche dei relativi Enti di unificazione e normazione (UNI, CEI, etc) con la notazione che ove il richiamo del presente testo fosse indirizzato a norme ritirate o sostituite, la relativa valenza dovrà ritenersi rispettivamente proroga (salvo diversa specifica) o riferita alla norma sostitutiva. Si richiamano per altro, espressamente le prescrizioni degli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale. Potranno essere impiegati materiali e prodotti conformi ad una norma armonizzata o ad un benestare tecnico europeo così come definiti nella Direttiva 89/106/CEE, ovvero conformi a specifiche nazionali dei Paesi della Comunità Europea, qualora dette specifiche garantiscono un livello di sicurezza equivalente e tale da soddisfare i requisiti essenziali della Direttiva 89/106/CEE. Tale equivalenza sarà accertata dal Ministero dei Lavori Pubblici, Servizio Tecnico Centrale, sentito il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (V. in particolare il D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246).

Salvo diversa indicazioni, i materiali e le forniture provverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purchè, ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori, ne sia riconosciuta l'idoneità e la rispondenza ai requisiti prescritti⁴.

L'Appaltatore è obbligato a presentarsi, in qualsiasi momento, ad eseguire od a fare eseguire presso il laboratori di cantiere, presso gli stabilimenti di produzione o presso gli Istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Capitolato o dalla Direzione, sui materiali impiegati o da impiegarsi, nonché sui manufatti, sia prefabbricati che formati in opera e sulle forniture in genere. Il prelievo dei campioni, da eseguire secondo le norme C.N.R., verrà effettuato in contraddittorio e sarà appositamente verbalizzato.

L'Appaltatore farà sì che tutti i materiali abbiano ad avere, durante il corso dei lavori, le medesime caratteristiche riconosciute ed accettate dalla Direzione. Qualora pertanto in corso di coltivazione di cave o di esercizio delle fabbriche, stabilimenti ecc. i materiali e le forniture non fossero più rispondenti ai requisiti prescritti, ovvero venissero a mancare e si presentasse quindi la necessità di cambiamenti negli approvvigionamenti, nessuna eccezione potrà accampare l'Appaltatore, né alcuna variazione di prezzi, fermi restando gli obblighi di cui al primo capoverso.

³ I prodotti possono essere accettati solo se idonei all'impegno previsto. Sono tali i prodotti che rendono le opere nelle quali devono essere incorporati od installati conformi ai requisiti essenziali di cui all'Allegato "A" al D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 (modificato con D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499) se per quanto tali requisiti sono prescritti.

La comunità a tali requisiti ed alle norme in generale sarà attestata mediante "certificazione" o "dichiarazione" secondo l'art. 7 del D.P.R. citato. I prodotti che recano la marcatura "CE" si presumono idonei all'impegno previsto. Tale marcatura non è richiesta per i prodotti che non hanno una diretta incidenza sulla salute e sulla sicurezza.

⁴ Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, la Direzione Lavori, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza, potrà sempre prescrivere uno diverso; in questo caso, se il cambiamento importerà una differenza in più od in meno del prezzo contrattuale del materiale, si farà luogo alla determinazione di un sovrapprezzo ai sensi degli artt. 163 e 164 del Regolamento. Si richiama in ogni caso il 3° comma dell'art. 17 del Capitolato Generale d'Appalto.

Le provviste non accettate dalla Direzione Lavori, in quanto ad insindacabile giudizio non riconosciute idonee, dovranno essere immediatamente allontanate dal cantiere, a cura e spese dell'Appaltatore, e sostituite con altre rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque totalmente responsabile in rapporto ai materiali forniti la cui accettazione, in ogni caso, non pregiudica i diritti che l'Amministrazione si riserva in sede di collaudo finale.

35.2 SCORPORO DALL'APPALTO

L'Amministrazione si riserva la facoltà di scorporare dall'Appalto determinati materiali e forniture, senza che per questo l'Appaltatore possa avanzare richieste di speciali compensi, sotto qualunque titolo. Ove ricorrà tale evenienza, l'Appaltatore sarà tenuto al rispetto degli obblighi di cui al punto 15.28. del presente capitolato.

Per la indicazione sui materiali, sulla loro provenienza e norme di accettazione dei materiali, dei manufatti e delle forniture in genere, sulle modalità di esecuzione e sulle norme per la misurazione e la valutazione dei lavori e disposizioni generali riguardanti l'appalto si rimanda a quando prescritto nell'apposito allegato progettuale.